

COMUNE DI LUINO

(Provincia di VARESE)



Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

(adottato ai sensi della legge n. 160/2019. articolo 1) – commi da 816 a 847.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 18/02/2022
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 in data 07/02/2023

PROPOSTA DI MODIFICA

CAPITOLI OGGETTO DI MODIFICA

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34 - Tipologie di Occupazioni

Articolo 35 - Occupazioni abusive

Articolo 40 - Titolarità della concessione o autorizzazione

Articolo 41 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

Articolo 42 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

Articolo 48 - bis - Subentro

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 71 – Clausola di rimando

Articolo 34- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, avente durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno;
 - c) sono stagionali le occupazioni ricorrenti con stagionalità, con durata stagionale inferiore a 6 mesi.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

ARTICOLO MODIFICATO

Articolo 34- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, avente durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno;
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

---.---.---.---

Articolo 35- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza, senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre sono temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

ARTICOLO MODIFICATO

Articolo 35- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza, senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero le concessioni o autorizzazioni decadute, estinte e/o revocate di cui ai successivi artt. 41 e 42.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale.
3. Il responsabile dell'ufficio competente riconosciuta la necessità di un provvedimento per l'abuso comunica al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le motivazioni su cui si fonda la contestazione prefiggendogli un termine non minore di 10 (dieci) e non superiore a 20 (venti) giorni per presentare idonee osservazioni o deduzioni in merito. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il responsabile dell'ufficio SUAP, o altro ufficio competente, ordina al concessionario la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna al concessionario di fatto un congruo termine (da 30 a 60 giorni) per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito allo stesso delle spese relative.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre sono temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
6. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

--.--.--.

Articolo 40- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, se non espressamente prevista nel provvedimento, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

ARTICOLO MODIFICATO

Articolo 40- Titolarità della concessione o autorizzazione

3. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, se non espressamente prevista nel provvedimento, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 38, comma 2.
4. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 41- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

ARTICOLO MODIFICATO

Articolo 41- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) accertata situazione debitoria relative ai canoni pregressi all'accertamento;
 - l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - la violazione alla norma di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d) relativa al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - danni alle proprietà comunali;
 - La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 - L'atto di decadenza è disposto dal responsabile dell'ufficio SUAP, o altro ufficio competente, e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio al procedimento agli interessati ai sensi della Legge 241/1990. L'inosservanza del provvedimento integra gli estremi di occupazione abusiva ex art 35 del presente regolamento.
4. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 42- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. Decorso il termine per l'utilizzo della concessione a cui fa riferimento il mancato o parziale pagamento del canone, l'Ufficio preposto al rilascio della concessione procede all'avvio del procedimento di revoca della concessione che si deve concludere entro 90 giorni.

ARTICOLO MODIFICATO

Articolo 42- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. Costituisce ulteriore motivo di sospensione della concessione il mancato/parziale pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canone patrimoniale di occupazione suolo, canone mercatale, canone di posteggio, di interessi, spese e, in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione all'occupazione di suolo pubblico relativi all'anno di accertamento. L'atto di sospensione è disposto dal responsabile dell'ufficio SUAP o altro ufficio competente e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio al procedimento agli interessati ai sensi della Legge 241/1990 indicando le motivazioni su cui si fonda la sospensione con invito a presentare l'attestazione dell'avvenuto pagamento o eventuali osservazioni o deduzioni in merito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Il provvedimento di sospensione, di durata pari a 3 (tre) mesi, viene emesso previa valutazione delle controdeduzioni eventualmente formulate dall'interessato. Il mancato pagamento dell'insoluto nel periodo di sospensione della concessione determina la revoca della concessione medesima. La revoca è dichiarata dal responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo. L'inosservanza del provvedimento integra gli estremi di occupazione abusiva ex art 35 del presente regolamento.
4. Nei casi di cui al presente comma il canone è comunque dovuto per tutto il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione, senza diritto ad alcun rimborso per il periodo sospeso o revocato.

Articolo 48 bis – Subentro

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante, può attivare il procedimento del trasferimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.
2. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto.
3. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione di cui al comma 1 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ai sensi dell' articolo 35 del presente regolamento.

ARTICOLO MODIFICATO

Articolo 48 bis – Subentro

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante, può attivare il procedimento del trasferimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.
2. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto. Il presente comma, per il principio di inerenza, deve intendersi in tema di responsabilità del cessionario per i debiti del cedente. Trovano all'uopo applicazione i principi generali in materia civilistica dettati dagli artt. 1292 e successivi codice civile.
3. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione di cui al comma 1 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ai sensi dell' articolo 35 del presente regolamento.

NUOVO ARTICOLO

Articolo 71 – Clausola di rimando

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, indicato o precisato nel presente capo V, si fa espresso richiamo agli articoli del presente Regolamento oltre le vigenti norme di legge per quanto applicabili.
2. Ai fini del comma 1, prioritariamente trovano applicazione gli artt. da 40 a 43 e 48 bis.